



COMUNE DI SASSETTA

Provincia di Livorno

AREA UNICA
Servizi in gestione diretta

Via Roma, 5 - 57020 Sassetta (LI)

Tel: 0565 794223 - Fax: 0565 794203

PEC: comunesassetta@postacert.toscana.it

Sito web istituzionale: www.comune.sassetta.li.it

UFFICIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

MAGGIO 2005

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2004

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2005

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge regionale 1° dicembre 1998 n.89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale il cui Piano è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n.18 del 31/05/2005.

2. Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all’articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” nonché dei successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Regione Toscana.

ART.2
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in tre classi acustiche così come rappresentate negli elaborati grafici del Piano di cui all’art.1; all’interno delle zone acustiche omogenee devono essere rispettati i valori limite di emissione acustica, i valori limite assoluti di immissione acustica, i valori limite differenziali di immissione acustica, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

ART.3
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

1. I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

2. Ai fini del presente regolamento, i valori limite differenziali non si applicano nelle aree classificate nella classe VI se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno, se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno ed al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. Independentemente dalla classe acustica, i valori limite differenziali non si applicano al rumore prodotto da comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, nonché da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

ART.4

Piano comunale di risanamento acustico

1. Il Comune é tenuto ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:
 - a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art.6, comma 3, della L.R. n.89/1998;
 - b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art.2, comma 1, lett. G) della Legge n.447/1995, come determinati ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. Se, alla data di entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica sussistano le condizioni elencate al precedente comma 1, il Consiglio comunale provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.
3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'art.7, comma 1, della Legge n.447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 della legge medesima.
4. Contestualmente all'approvazione, il Comune dovrà trasmettere il piano di risanamento alla Provincia ed alla Giunta regionale. Copia del piano verrà trasmessa anche all'A.R.P.A.T. ed all'Azienda USL.

ART.5

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.
2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune, dall'ARPAT e dell'Azienda USL.
3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.89/1998.
4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, non in contrasto con le norme del presente regolamento e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art.2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano

comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal Piano comunale di classificazione acustica.

ART.6 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n.788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art.8, comma 2 della Legge n.447/1995 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n.349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

b) I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

2. Sono comunque considerate attività rumorose a carattere permanente e pertanto devono presentare la documentazione di cui al presente articolo, le seguenti attività:

- attività di pubblico trattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri, circoli privati e attività similari);
- pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
- impianti sportivi e ricreativi, palestre;
- attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;

- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, non condotti da aziende agricole e aventi carattere preminentemente industriale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, laboratori di analisi, strutture alberghiere e ricettive in genere, strutture di produzione e/o di manipolazione di alimenti e bevande, che fanno uso di apparecchiature od impianti sorgenti di rumore (chiare fonti rumorose quali celle frigo, condizionatori, ed altri apparecchi elettrici similari);
- artigianato di servizio, autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto in conto terzi, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione.

3. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n.79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

4. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a), della Legge n.447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo dovrà essere depositata presso il Comune corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il titolare dell'attività attesti la presa visione dei contenuti e delle prescrizioni indicate dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico.

7. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della valutazione di impatto acustico i titolari di attività commerciali che svolgono esclusivamente attività di vendita senza l'impiego di macchinari rumorosi; a tal fine i provvedimenti autorizzativi di cui al presente articolo dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ART.7
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art.8, comma 3, della Legge n.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n.788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art.8, comma 2 della legge n.447/1995; qualora tali insediamenti siano soggetti a piano urbanistico attuativo, la valutazione preliminare di clima acustico dovrà essere effettuata in tale sede.

TITOLO II
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART.8
DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che può determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limite di cui agli articoli 2 e 3 e che si svolge per un periodo di tempo limitato oppure con ubicazioni variabili.

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

ART.9
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. I macchinari e gli impianti rumorosi utilizzati dai cantieri edili e stradali, sia fissi che mobili, nonché ogni altro attrezzo manuale anche potenzialmente rumoroso, dovranno essere conformi alle norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati ed utilizzati in modo da ridurre per quanto possibile il disturbo prodotto dal rumore durante il loro esercizio.

ART.10
ORARI

1. Per i cantieri edili diversi dai cantieri stradali, l'utilizzo degli strumenti di cui al precedente articolo 8 che possono determinare il superamento dei livelli acustici per la classe di riferimento è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

2. Per i cantieri stradali, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

3. L'esercizio di macchinari rumorosi e delle attività di cui all'articolo 8 da parte di cantieri edili o stradali che ricadano nelle classi acustiche in cui vi sono ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, possono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione in deroga di cui all'articolo 16 del presente regolamento, e comunque nel caso che tali lavorazioni avvengano in prossimità di scuole, potranno essere svolte esclusivamente fuori dall'orario scolastico.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.

5. Per l'esercizio di attività di sabbiatura dovrà essere richiesta l'autorizzazione comunale mediante apposito modello predisposto dal Comune; l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune previo parere dell'azienda ASL.

ART.11 LIMITI MASSIMI

1. Per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Titolo, il limite massimo di emissione da non superare è di 70 db e non si applicano i limiti differenziali.

2. Il limite di cui al presente articolo è misurato in facciata degli edifici, e comunque in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini alla sorgente di emissione acustica.

3. Per le misure dei limiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998.

4. Qualora l'attività svolta da cantieri edili non rientra nei casi sopra disciplinati, questa dovrà essere autorizzata dal Comune ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

ART.12 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE, ALL'APERTO

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art.8 del presente regolamento, anche quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad esempio: piani-bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente le 30 giornate nell'arco di un anno.

ART.13

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, ad esclusione di quelle di cui al precedente articolo 12, è individuata nella cartografia del Piano comunale di classificazione acustica del territorio, ai sensi della deliberazione n.77 del 22 febbraio 2000.
2. All'interno di queste aree le attività rumorose di cui al comma precedente potranno essere esercitate, previa presentazione di una documentazione almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività, contenente una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento per l'area interessata e un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il limite massimo è stabilito esternamente all'area e coincide con il limite di zona misurato in prossimità dei ricettori sensibili presenti senza applicazione dei limiti differenziali.
4. Per le misure dei limiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998.

ART.14

ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART.13

1. Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art.13 potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:
 - dalle ore 10,00 alle ore 24,00Limiti:
 - 70 db dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
 - 60 db dalle ore 22,00 alle ore 24,00.
2. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno; qualora l'attività temporanea si protragga per un periodo superiore a 3 giorni occorre che sia presentata una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art.16 della L.R. n.89/1998 corredata di una cartografia che identifichi gli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
3. Per le attività che non rientrano nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e per quelle che non rientrano nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, occorre il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

ART.15

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 4, articolo 14, comma 3, del presente regolamento, occorre presentare al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda che dovrà contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere redatta da tecnico competente ai sensi dell'art.16 della L.R. n.89/1998 corredata della documentazione e delle attestazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.77 del 22 febbraio 2000. L'autorizzazione sarà rilasciata sentito il parere dell'ARPAT e dell'Azienda USL.
2. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, e la revoca dell'autorizzazione con immediata cessazione dell'attività.

TITOLO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART.16

MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

ART.17

MACCHINE AGRICOLE

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nei giorni festivi.

ART.18

CONDIZIONATORI D'ARIA

1. Ai fini dell'installazione di condizionatori d'aria che siano a servizio di attività produttive, commerciali ed artigianali, comunque diverse da quelle ad esclusivo uso privato, dovrà essere richiesta l'autorizzazione comunale che sarà rilasciata previa acquisizione del parere dell'Azienda USL.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della domanda redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata ai soli fini della prevenzione del disturbo eventualmente

connesso con l'emissione acustica di tali impianti, restando pertanto salve le altre autorizzazioni di natura edilizia.

ART.19 ALLARMI ACUSTICI

1. Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento.
2. La durata di tale emissione non può comunque superare 20 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART.20 Autorizzazione al lavoro notturno

1. Fatte salve le altre disposizioni normative che regolano il lavoro notturno, è fatto obbligo a chiunque intende svolgere attività lavorativa nel periodo compreso tra le ore 21.00 e le ore 06.00 e che possa costituire anche potenzialmente sorgente di emissioni rumorose, richiedere apposito nulla-osta comunale che sarà rilasciato previa presentazione della valutazione di impatto acustico redatta secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di G.R. n.788 del 13 luglio 1999.

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.21 SANZIONI

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art.10 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e all'art.17 della Legge regionale 1° dicembre 1998 n.89 "Norme in materia di inquinamento acustico".

ART.22 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 21, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.